



STATUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione e durata)

La «Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi» - di seguito chiamata Fondazione - è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Jesi istituita nel 1844 da una Società di private persone, approvata con Rescritto Pontificio in data 27 maggio 1844, riconosciuta come Ente Morale con regio decreto 4 aprile 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto N. 30800 in data 16/4/1992 del notaio Marcello Pane, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. 435374 del 25/3/1992. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461, dal D.Lgs. 17.5.1999, n. 153, dalle loro modifiche ed integrazioni, dal Codice Civile e dal presente Statuto definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, Organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

Art. 3

(Sede e ambito di attività)

La Fondazione ha sede legale in Jesi, e svolge la sua attività principalmente nel territorio dei Comuni di Jesi, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Trecastelli.

Art. 4

(Scopi e settori di intervento)

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire gli scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità e avuto pure riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza sceglie, nell'ambito dei settori ammessi e con la cadenza triennale ivi prevista, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione,

dall'Organo di Indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di Vigilanza.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

Art. 5

(Attività della Fondazione)

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 anche in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, necessarie o opportune per il perseguimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del D.Lgs 153/99, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, nei limiti degli scopi statutari.

Art. 6
(Regolamenti interni)

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento e/o regolamenti, approvati dall'Organo di Indirizzo, che recano i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

I regolamenti interni sono definiti in coerenza con le disposizioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

Art. 7
(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del donante o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di Indirizzo al fine di perseguire la salvaguardia del patrimonio e la stabilizzazione delle erogazioni. La relativa delibera sarà inviata all'Autorità di Vigilanza.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4[^] del D.Lgs. 153/99.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Art. 8
(Gestione del Patrimonio)

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di Indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare in ogni caso il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.lgs. n. 153.

Art. 9

(Destinazione del reddito)

La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, opera in via esclusiva nei settori ammessi ed in prevalenza nei settori rilevanti di cui all'art. 4 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999.

La restante parte di reddito, residua dopo le destinazioni di cui al comma precedente, non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e) e e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta solo ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 4 del presente statuto, nel rispetto dei principi richiamati nel citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai soci, ai componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 17.

TITOLO SECONDO

Art. 10

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;

- d) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo.

La Fondazione assicura la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, garantendo altresì la presenza del genere meno rappresentato.

CAPO PRIMO

Disposizioni comuni

Art. 11

(Requisiti generali di onorabilità)

I componenti di tutti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare:

- a) gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
- b) i falliti e i condannati con sentenza definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
- c) coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso di estinzione del reato e sempre che sia stata pronunciata la riabilitazione;
- d) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in base alle quali provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 12

(Requisiti generali di professionalità)

I componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, salvo le specifiche previsioni recate dallo Statuto, devono essere in possesso di titoli culturali e professionali o di competenza ed esperienza con specifico riguardo ai settori di attività ed alle esigenze operative della Fondazione.

Art. 13

(Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità)

Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e del Segretario Generale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, ovvero della Società bancaria conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- e) coloro che ricoprono una delle cariche richiamate dall'art. 10 del D. Lgs. 235/2012;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti locali operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- g) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti ed enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o di collaborazioni coordinate e continuative anche a tempo determinato;
- h) coloro che ricoprono cariche presso altre fondazioni di origine bancaria;
- i) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti permanenti, e fatti comunque salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio;
- j) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
- k) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f).

I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo. Il componente di uno dei suddetti organi che assume la carica in un diverso organo della Fondazione sopra indicato, decade automaticamente dal primo. Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale che comunque non può essere dipendente della società bancaria conferitaria.

Qualora il Socio dell'Assemblea sia nominato membro di uno degli altri organi della Fondazione o assuma la carica di Segretario Generale è sospeso dalla qualifica ricoperta nell'Assemblea per tutto il periodo di svolgimento del mandato nell'altro organo. Il periodo di sospensione non è computato nella durata della qualifica di socio.

Art. 14

(Cause generali di conflitto di interessi)

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità ed ineleggibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente l'interessato è dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che assume tale determinazione entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità ed ineleggibilità o di sospensione.

Art. 15

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per un qualunque delitto non colposo;
- b) la condanna con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un qualunque delitto non colposo;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3^a, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato non superiore a 180 giorni, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 16

(Cause generali di decadenza)

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità contemplate dall'art. 13.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di ineleggibilità e delle cause di sospensione e di decadenza ed – previo invito all'interessato a rimuovere l'impedimento entro 30 giorni – assume nei successivi venti giorni i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione, che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 17 ***(Compensi e Indennità)***

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo con il parere dell'Organo di controllo.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi dell'Organo di controllo spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi, una medaglia di presenza.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'Organo di controllo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari.

La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio.

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono sottoposti al parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO ***Assemblea*** **Art. 18** ***(Assemblea dei Soci)***

L'Assemblea dei Soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento ed è costituita da un numero massimo di n. 100 soci, nominati dall'Assemblea su domanda dell'interessato o per elezione; l'Assemblea, nel nominare nuovi Soci, deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente con i compiti che lo Statuto assegna all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli soci.

Il socio dura in carica dieci anni dalla data di nomina e può essere confermato per una sola volta.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. I soci non hanno altresì diritto a compensi o altre indennità.

Art. 19

(Competenze dell'Assemblea dei Soci)

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
- b) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo, in modo da assicurare l'equilibrio nella composizione dell'organo stesso in linea con quanto in merito complessivamente disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 153/99;
- c) la formulazione, di pareri preventivi obbligatori non vincolanti, entro e non oltre 10 giorni dalla singola richiesta su:
 - modifiche statutarie;
 - operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione;
 - progetto di programma pluriennale di attività;
 - progetto di piano programmatico annuale;
 - devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 7[^] del D.Lgs. 153/99;
- d) la nomina del Collegio di Presidenza. Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente di tale organismo, e da quattro membri di specchiata onorabilità e competenza in almeno uno dei settori istituzionali di intervento, eletti tra i soci dell'Assemblea, con la maggioranza semplice dei votanti.

I suddetti quattro membri così eletti non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e di Segretario Generale della Fondazione.

I componenti il Collegio durano in carica quattro anni dalla data di accettazione della stessa, e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

I componenti scaduti mantengono le loro prerogative fino a quando non entrano in carica i successori.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per dimissioni, o altre cause, restano in carica per il residuo mandato dei loro predecessori.

La decadenza da socio comporta, automaticamente, la decadenza dalla carica di componente il Collegio di Presidenza.

Le competenze ed il funzionamento del Collegio di Presidenza sono disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione.

CAPO TERZO
Organo di Indirizzo
Art. 20
(Composizione)

L'Organo di Indirizzo è composto da 16 membri, oltre il Presidente che partecipa senza diritto di voto, così designati:

- a) n. 8 dall'Assemblea dei Soci;
- b) n. 8 dai seguenti enti, organismi, istituzioni:
 - 1) Comune di Jesi: n. 1 componente;
 - 2) Comune di Senigallia: n.1 componente;
 - 3) Comuni della Vallesina e della Valle del Misa indicati all'art. 3, e cioè Comuni di Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Monte San Vito, Morro D'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Santa Maria Nuova, Trecastelli: n. 1 componente a rotazione mediante sorteggio, dal quale si escludono quelli precedentemente sorteggiati;
 - 4) Diocesi di Jesi: n.1 componente;
 - 5) Diocesi di Senigallia: n.1 componente;
 - 6) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona: n.1 componente;
 - 7) Ordini della Provincia di Ancona degli: Architetti, Avvocati, Dottori Agronomi e Forestali, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Medici: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio;
 - 8) Associazioni di Volontariato con sede legale ed operanti nei comuni elencati all'art. 3 e iscritte da almeno cinque anni nel registro istituito presso la Regione Marche a norma dell'art. 6 della legge n. 266 del 11/8/1991: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio.

I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 21
(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

Nella designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, l'Assemblea dei soci e gli Enti, gli Organismi e le Istituzioni previsti dall'art. 20 del presente Statuto, devono ispirarsi a criteri improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, così come novellato dal D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito in L. 24/3/2012 n. 27 e devono inoltre attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione e del territorio, almeno il cinquanta per cento di essi devono essere residenti da almeno tre anni nei territori di cui all'art. 3 dello Statuto;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un anno dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 13;

- d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 23.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 23, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

Art. 22

(Procedura di nomina)

Il Presidente della Fondazione, 150 giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quello di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata al soggetto cui compete la designazione e successivamente convoca l'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza.

I soggetti di cui all'art. 20 lett. b) presentano alla Fondazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, un candidato nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 23.

Per la scelta dei componenti l'Organo di Indirizzo la cui designazione sia di competenza dell'Assemblea, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea con specifico ordine del giorno e indicazione del numero dei componenti l'Organo di Indirizzo da designare con i criteri e i requisiti generali previsti dallo Statuto.

All'avviso di convocazione, da trasmettere ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, verrà allegata la lettera del Presidente della Fondazione con la quale sono stati indicati all'Assemblea gli specifici requisiti e profili richiesti dallo Statuto per la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo.

Per l'individuazione dei candidati alla designazione sarà necessaria la presentazione da parte di almeno trenta soci legittimati al voto, che garantiscano il possesso dei requisiti generali richiesti, e tale presentazione delle candidature dovrà essere effettuata tramite deposito presso gli uffici di segreteria della Fondazione almeno tre giorni lavorativi prima della seduta assembleare.

Ogni singola proposta di candidatura deve essere abbinata ai settori di intervento di cui all'art. 4 dello Statuto.

L'Assemblea procederà ad esprimere il voto sulle singole candidature e risulteranno prescelte quelle che riporteranno il maggior numero di voti in relazione ai posti da ricoprire. A parità di voti riportati, secondo le prescritte maggioranze, sarà prescelto il più anziano in ordine di età. Le procedure di designazione da parte dell'Assemblea devono comunque concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Il Presidente, entro 30 giorni, richiede al designato di produrre la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il nominato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione con la fissazione di un nuovo termine entro il quale, a pena di decadenza, deve pervenire la designazione stessa.

L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la nomina relativa è effettuata dal Prefetto di Ancona che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha ommesso di effettuare la designazione.

Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro 10 giorni dalla stessa nomina.

In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, provvede l'Organo di controllo all'attuazione di quanto al presente articolo.

Art. 23

(Requisiti di professionalità)

I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo.

Art. 24

(Durata in carica)

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica quattro anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I componenti l'Organo di Indirizzo che abbiano esperito due mandati consecutivi - computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nel Consiglio di Amministrazione e/o nell'Organo di controllo - sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Coloro che sono nominati in sostituzione di componenti che cessano il mandato in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato stesso, durano in carica per il tempo necessario al completamento del mandato originario del sostituito.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Il nuovo Organo di Indirizzo si intende regolarmente costituito e in grado di deliberare non appena risulti nominata almeno la maggioranza dei nuovi componenti.

L'insediamento del nuovo Organo di Indirizzo non potrà comunque avvenire prima che siano stati nominati tutti i designati che nel termine assegnato abbiano ritualmente prodotto i previsti documenti.

Art. 25

(Competenze dell'Organo di Indirizzo)

Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui agli artt. 6, comma 1[^], e 23, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- c) la determinazione delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese per i componenti l'Organo di Indirizzo medesimo e le relative modalità di erogazione, con il parere dell'Organo di controllo;

- d) la determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- e) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei membri nominati nel consiglio stesso, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- f) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
- h) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi nei limiti della normativa vigente e con parere conforme dell'Organo di controllo per i componenti l'Organo di Indirizzo;
- i) la eventuale copertura assicurativa a favore della Fondazione inerente la responsabilità per fatto dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo e il Segretario Generale, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- j) la nomina di commissioni consultive o di studio, composte da membri degli Organi della Fondazione temporanee o permanenti, la determinazione delle funzioni, la composizione e le eventuali indennità, che saranno legate alla partecipazione effettiva dei componenti ai lavori delle commissioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 ultimo comma del presente statuto; per la determinazione delle indennità deve essere comunque sentito il parere dell'Organo di controllo;
- k) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, previo parere preventivo, non vincolante, dell'Assemblea dei Soci;
- l) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, previo parere preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci. Nell'occasione definisce gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- m) la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei settori rilevanti in cui la Fondazione opererà nell'ambito della prevista programmazione periodica;
- n) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, previo parere preventivo dell'Assemblea dei Soci;
- o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- p) l'istituzione di imprese strumentali;
- q) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- r) la verifica annuale mediante autocertificazione per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti.

I pareri obbligatori e non vincolanti dell'Assemblea, ove previsti, devono essere resi dalla stessa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Organo di Indirizzo. In difetto, l'Organo di Indirizzo assume comunque la relativa delibera.

Art. 26

(Funzionamento dell'Organo di Indirizzo)

L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di controllo.

L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dell'Organo di controllo; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato da chi lo sostituisce a norma di Statuto con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, almeno un giorno prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

Qualora siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo e dell'Organo di controllo, la riunione è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Organo di controllo.

Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di Statuto.

L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali sono approvati nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27

(Validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso svolgono le funzioni di scrutatore due componenti l'Organo di Indirizzo di volta in volta nominati.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello Statuto, l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

CAPO QUARTO
Consiglio di Amministrazione

Art. 28
(Composizione e durata)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 o 7 membri – numero determinato di volta in volta dall'Organo di indirizzo - incluso il Presidente, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vicepresidente.

La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni decorrenti dalla data di nomina. Il mandato scade entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del quadriennio di durata del mandato stesso.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un altro mandato.

Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano esperito due mandati consecutivi - computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nell'Organo di Indirizzo e/o nell'Organo di controllo - sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente e, comunque, non oltre 40 giorni l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 29
(Nomina)

Gli amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo procede, applicando una metodologia di tipo selettivo-comparativo per valutare i requisiti dei candidati, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenendo anche presente i settori di intervento e che almeno quattro dei componenti stessi devono essere residenti da non meno di tre anni in uno dei territori di cui all'art. 3 dello Statuto.

A tale scopo 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo individua, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quanto previsto al successivo art. 30, che dovrà possedere il candidato in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione una o più candidature.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati se non sia trascorso almeno un anno.

Art. 30
(Requisiti di professionalità)

Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o

accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso soggetti pubblici o privati di dimensioni adeguate con riferimento anche ai settori finanziario e mobiliare.

Art. 31

(Adunanze e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di 12 volte l'anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente secondo modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti utili ad approfondire la discussione su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio o video conferenza che colleghi per voce o per voce e video tutti i componenti, ovvero per audio o video conferenza parziale, che colleghi solo alcuni componenti, mentre altri sono riuniti in conferenza personale.

E' condizione per lo svolgimento di adunanze per audio o video conferenza che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o, nel caso che questi ultimi si trovino in siti fisici diversi, nel luogo in cui si trova il Segretario.

L'audio o video conferenza è disposta con la convocazione; l'audio o la video conferenza parziale può essere disposta anche nel corso delle adunanze, ove uno o più componenti ne facciano richiesta e non sussistano impedimenti tecnici.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo al completo, i quali consentano la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Per le deliberazioni concernenti le fattispecie indicate all'art. 32 lettera m) è necessaria la maggioranza dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica.

Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso due componenti il Consiglio, all'uopo nominati, svolgono la funzione di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali stessi secondo quanto previsto dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Art. 32

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Vicepresidente della Fondazione;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione dell'ordinamento degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- g) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- h) la verifica annuale mediante autocertificazione per i propri componenti della permanenza dei requisiti e/o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- k) la designazione o nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere. In particolare ciascun designato o nominato dalla Fondazione in enti o società non potrà cumulare più di due incarichi incluso quello eventualmente ricoperto, escluse le rappresentanze di cui all'art. 33 ultimo comma;
- l) l'acquisto, la vendita, il conferimento di immobili in fondi immobiliari, l'accettazione di donazioni, di eredità, legati e liberalità;
- m) l'acquisto e la cessione di azioni della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lett. f) del D.Lgs 153/99 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;
- n) la stipulazione e la risoluzione di patti e accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate o il recesso dagli stessi;
- o) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
- p) gli indirizzi in merito alle società partecipate;
- q) l'eventuale accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, nonché del Segretario Generale, nei limiti della normativa vigente;
- r) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
 - alla scelta non vincolante dei settori rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

CAPO QUINTO

Presidente

Art. 33

(Poteri del Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto al voto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) assume, d'intesa con il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con il consigliere anziano, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza, che debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile;
- e) promuove le attività della Fondazione, svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo, vigila sull'esecuzione delle relative delibere e sul funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione;
- f) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO

Organo di controllo

Art. 34

(Requisiti, nomina ed attribuzioni)

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due sindaci supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo.

All'Organo di controllo vengono assegnate le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto;
- accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- accertare il rispetto delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio;
- accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art.13 dello statuto. Devono inoltre:

- essere scelti tra i residenti da almeno tre anni nell'ambito del territorio di cui all'art. 3 dello statuto, fatti salvi i soci della Fondazione;
- possedere i requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Il Presidente viene nominato dall'Organo di Indirizzo e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

I Revisori durano in carica quattro anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. Non si computa, ai fini del limite massimo di mandati esperibili, il mandato del singolo componente qualora sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Non sono considerate tali le cessazioni a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I Revisori che abbiano esperito due mandati consecutivi - computandosi a tal fine anche gli eventuali mandati espletati nell'Organo di Indirizzo e/o nel Consiglio di Amministrazione - sono rieleggibili trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

L'Organo di controllo si riunisce di regola quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale su convocazione del Presidente dell'Organo stesso e comunque ogni volta che lo richieda almeno un membro effettivo.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Il Revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

L'Organo di controllo verifica annualmente mediante autocertificazione per i propri componenti la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o la sopravvenienza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Le deliberazioni dell'Organo di controllo sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni dell'Organo deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dall'Organo, in un apposito registro tenuto dal Presidente dell'Organo.

CAPO SETTIMO ***Segretario Generale***

Art. 35

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce il compenso e ne determina la durata del mandato, che non può eccedere quella del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Il Segretario Generale:

- a) assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci con funzioni propositive e consultive;
- d) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- e) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Segretario Generale deve essere nominato tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, e deve aver maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate alla Fondazione.

Il Segretario Generale deve essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità di cui all'art. 11 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art.13 dello statuto. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente gli Organi della Fondazione e con qualsiasi incarico in altre Fondazioni di origine bancaria.

Il Segretario Generale deve portare immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni a lui riferibili concernenti i requisiti di onorabilità, incompatibilità ed ineleggibilità o conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione deve assumere tempestivamente le determinazioni ritenute più opportune.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate, se nominato, dal Vice Segretario Generale ovvero, in difetto di questi o in caso di sua assenza o impedimento, dal dipendente indicato dal Consiglio di Amministrazione; a questi si applicano le medesime incompatibilità del Segretario Generale.

TITOLO TERZO

Art. 36

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi all'Organo di controllo, sono tenuti a cura del preposto agli uffici di segreteria.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 37

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo.

Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio annuale chiuso al 31 dicembre accompagnato dalla relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e almeno 15 giorni prima dell'approvazione li deposita presso la sede della Fondazione unitamente alla relazione dell'Organo di controllo. Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'Organo di controllo, per le osservazioni di propria competenza, entro 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5^a, del D.Lgs 153/99.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione avrà cura di assicurare, comunque, la pubblicità del bilancio nelle forme ritenute più idonee.

TITOLO QUARTO

Art. 38

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La Fondazione, con decisione unanime dell'Organo di Indirizzo, sentita l'Assemblea e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 153/99.

Art. 39

(Trasparenza)

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 40

(Norma transitoria)

I componenti l'Organo di Indirizzo in carica alla data di approvazione del presente statuto, svolgeranno il mandato di propria competenza fino alla scadenza del mandato stesso, ossia fino al 15 novembre 2018. Per la durata dei mandati successivi si richiama quanto specificato nell'art. 24 dello Statuto.

I soci dell'Assemblea in carica alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza mantengono la carica per il periodo originariamente previsto.

Al fine di dare adeguata pubblicità allo Statuto la Fondazione provvederà a pubblicarne il testo sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 8, terzo comma, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.